

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Indice

- Art. 1 – Definizioni e finalità
- Art. 2 – Criteri per la scelta delle mete
- Art. 3 – Condizioni per l’effettuazione delle uscite
- Art. 4 – Accompagnatori
- Art. 5 – Mezzi di trasporto, partenze e arrivi
- Art. 6 – Procedure e tempi di presentazione
- Art. 7 – Procedure e tempi di approvazione
- Art. 8 – Autorizzazioni e versamenti quote
- Art. 9 – Agenzie, fornitori
- Art. 10 – Particolari situazioni
- Art. 11 – Comportamenti
- Art. 12 – Responsabilità delle famiglie
- Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1 – Definizioni e finalità:

1. Il presente Regolamento si occupa delle attività che comunemente rientrano nelle categorie dei “viaggi” e delle “visite”, frequentemente ma non correttamente definite “gite”, ossia delle attività che comportano l’uscita degli alunni dalla scuola, o durante l’orario di lezione o anche al di fuori di esso, ma sempre inseriti nel contesto delle finalità e delle azioni didattiche.

2. I “viaggi” sono iniziative di istruzione articolate, che si effettuano nell’arco di uno o più giorni e che possono anche essere connessi ad attività sportive.

3. Le “visite” si effettuano nell’arco di una sola giornata, o anche per poche ore, e di solito guidate da persone esperte, presso località di interesse artistico, storico o naturalistico;

possono pure verificarsi sul territorio comunale, in concomitanza con manifestazioni locali oppure a riguardo di siti ritenuti significativi.

4. Per “giorno” si intende il tempo delle ventiquattro ore dalle 0 alle 24; per “giornata” (scolastica) si intende il tempo quotidiano di permanenza a scuola previsto per il singolo ordine e grado.

5. I viaggi di istruzione e le visite guidate o sul territorio, quando ci si riferisce ad entrambe le categorie, sono indicate come “uscite didattiche”. Esse sono parte dell’attività didattica di ciascun ordine di scuola, rispondendo all’ispirazione generale delle finalità educative e formative dell’istituto ed inserendosi nelle attività programmate dal collegio docenti e dai consigli di classe e di interclasse, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Art. 2 – Criteri per la scelta delle mete

1. La programmazione delle uscite didattiche deve tener conto dei seguenti criteri:

a) le proposte di uscite, fatte dai docenti e sottoposte ai competenti organi della scuola, devono essere coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e con la programmazione della classe.

b) le proposte devono tener conto dell’età degli alunni, e quindi delle capacità di resistenza psico-fisica negli spostamenti sui mezzi e a piedi.

c) le proposte devono essere valutate pure in rapporto alla situazione economica contingente, allo scopo di presentare alle famiglie delle ipotesi di spesa sostenibili, ed in ogni caso si dovrà rispettare il tetto di spesa, stabilito annualmente dal Consiglio di istituto e differenziato per classe.

d) a parità di obiettivi didattici da raggiungere, si dovranno tenere in considerazione le opportunità offerte dal territorio (comune di Paderno Dugnano con enti e altre realtà presenti, comuni limitrofi o facilmente raggiungibili).

e) per le classi di ciascun livello si cercherà tendenzialmente di scegliere le medesime uscite didattiche; tuttavia in assenza di uniformità di giudizio sugli obiettivi o di condizioni per lo svolgimento ciascuna classe si organizzerà in modo autonomo.

2. Per la scuola primaria dalla classe 4[^] si potranno proporre mete di viaggio di più giorni (2-3), mentre per le altre classi la durata è di un giorno solo.
3. Per la terza classe della scuola secondaria di primo grado si possono proporre mete di “viaggi” anche al di fuori del territorio nazionale.
4. La durata dei viaggi di istruzione per la scuola secondaria di primo grado è così stabilita:
Classi prime: 1 giorno
Classi seconde: fino a 2 giorni
Classi terze: fino a 3 giorni
5. Dalla classe 5[^] alla 3[^] secondaria la scelta della meta per lo stage linguistico dovrà ricadere su paesi anglofoni e la durata massima sarà di una settimana.
6. Eventuali eccezioni, motivate in modo fondato e circostanziato, possono essere deliberate dai consigli di classe interessati e dal consiglio di istituto, a patto che ciò non comporti privilegi o discriminazioni fra classi dello stesso livello.

Art. 3 – Condizioni per l’effettuazione delle uscite

1. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di identità o di tesserino di riconoscimento fornito dalla scuola.
2. a) Dato che l’uscita è parte dell’attività didattica, tutti sono tenuti a parteciparvi, salvo comprovati motivi di salute o comunque seri, segnalati dalla famiglia al Coordinatore delle attività educative e didattiche o suo delegato.
b) Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, non si effettuano viaggi di istruzione se non viene assicurata la partecipazione di almeno il 60% (sessanta per cento) per cento degli allievi delle classi coinvolte, “anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi” (C.M. 291/92).
c) Gli alunni che non partecipano al viaggio sono tenuti ad andare a scuola dove, compatibilmente al numero degli alunni e dei docenti presenti, svolgeranno attività didattiche, secondo l’orario di lezione previsto nei giorni del viaggio, eventualmente

insieme agli alunni di altre classi. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l'assenza.

3. Nei tempi stabiliti dalle apposite circolari del Coordinatore delle attività educative e didattiche comunicate tempestivamente ai genitori, ogni famiglia dovrà provvedere a versare l'acconto o la quota intera dell'uscita deliberata.

4. Tutti i partecipanti sono coperti a cura della scuola da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 4 – Accompagnatori

Il Coordinatore dell'attività educativa e didattica individua i docenti a cui affidare l'incarico di accompagnatori tra quelli disponibili, di norma appartenenti alle classi che partecipano all'iniziativa, possibilmente titolari di materie attinenti al carattere e agli obiettivi del viaggio stesso.

Tra essi designerà un docente incaricato dell'organizzazione del viaggio.

L'assunzione dell'incarico da parte di detti docenti comporta l'obbligo della sorveglianza assidua, attenta e responsabile degli alunni (art. 2047 Cod. Civ. e integrato dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n°312.).

Tale sorveglianza si deve intendere non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche dell'ambiente e del patrimonio artistico.

Quanto al numero, come da normativa ministeriale, esso va fissato, di norma, in rapporto di almeno “un accompagnatore ogni quindici alunni”, con un accompagnatore in più nel caso vi siano studenti diversamente abili.

Durante il viaggio per nessun motivo gli accompagnatori potranno abbandonare il gruppo, concedere deroghe individuali agli itinerari stabiliti o introdurre modifiche al programma di viaggio se non per migliori ed imprevedute opportunità che venissero a presentarsi, di cui, comunque, va data immediata comunicazione al Coordinatore delle attività educative e didattiche.

Nella fascia notturna gli accompagnatori fruiscono del riposo (pur essendo alloggiati in camere vicine a quelle degli alunni per poter accorrere in caso di necessità).

I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, informano il Coordinatore delle attività educative e didattiche degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia di viaggio o ditta di trasporto.

Art. 5 – Mezzi di trasporto, partenze e arrivi

1. La scelta dei mezzi di trasporto – pubblici o privati, su ferro o su gomma o in casi eccezionali gli aerei – sarà fatta valutandone l'opportunità in rapporto alla meta da raggiungere ed alle altre esigenze dell'uscita didattica.

2. Per quanto riguarda l'uso del pullman si terrà conto della nota del MIUR n. 3130 del 12/04/2016 – Viaggi di istruzione e visite guidate – Chiarimenti in merito alla nota n. 674 del 03/02/2016.

La scelta di ditte private di trasporti, verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione o da un suo rappresentante delegato.

3. Tutte le uscite didattiche avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini del calcolo della durata e della responsabilità degli accompagnatori, la scuola; in caso di utilizzo dei mezzi su rotaia, potrà essere indicata sull'autorizzazione come sede di partenza e/o di arrivo la stazione ferroviaria o la fermata; in caso di utilizzo di voli aerei, l'aeroporto; in caso di visite o di manifestazioni sportive sul territorio la via o il luogo facilmente riconoscibile dai genitori o familiari che devono accompagnare gli alunni; in caso di utilizzo di pullman il luogo facilmente riconoscibile dai genitori o familiari che devono accompagnare gli alunni.

Art. 6 – Procedure e tempi di presentazione

1. a) Una volta approvate le uscite didattiche i docenti responsabili, preparano il piano delle uscite didattiche e lo presentano in segreteria.
b) Il piano conterrà per ciascuna uscita, in forma scritta, chiara e sintetica, le caratteristiche essenziali: meta/mete e motivazioni educativo-didattiche; data o date, già

determinate o almeno presumibili; orari di partenza e rientro e percorso, precisi o almeno indicativi; numero dei partecipanti; mezzo o mezzi di trasporto; docente responsabile o referente.

Art. 7 – Procedure e tempi di approvazione

1. Il Piano delle Uscite deve essere presentato ed illustrato ai genitori di ogni classe, durante un Consiglio di Classe aperto e deve essere approvato dai Rappresentanti di Classe; in caso di assenza di quest’ultimi sarà l’assemblea che provvederà all’approvazione.

2. Tutte le uscite sono approvate dal Collegio docenti ed autorizzate dal Consiglio di Istituto in tempo utile per il loro svolgimento. Le visite sul territorio possono essere autorizzate dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.

Art. 8 – Autorizzazioni e versamenti quote

1. Per ogni uscita sarà richiesta una adesione/autorizzazione, che andrà firmata da almeno un genitore di ciascun alunno e che si ritiene vincolante per la partecipazione; a seconda dell’importo complessivo (precisato o presunto) della singola uscita o di tutte le uscite, all’atto dell’adesione sarà richiesto alla famiglia il pagamento della quota, che non verrà in alcun caso restituita.

2. Le quote sono versate alla scuola tramite Portafoglio Elettronico

Art. 9 – Agenzie, fornitori

Gli incarichi e gli appalti ad agenzie turistiche, ditte di autotrasporti ed altri fornitori necessari per lo svolgimento delle uscite saranno gestiti dalla segreteria, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni date dal consiglio di amministrazione.

Art. 10 – Particolari situazioni

Per i viaggi all'estero il Coordinatore delle attività educative e didattiche informerà tutti gli interessati circa la documentazione da produrre.

Art. 11 – Comportamenti

1. Tutti i partecipanti alle uscite didattiche sono tenuti ad avere un abbigliamento ed eventuali accessori consoni alla meta prevista (polo bianca e felpa della scuola come previsto nel Regolamento di Istituto).

2. Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

3. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

4. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di far rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle rispettive camere loro assegnate; agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente.

5. Gli alunni devono inoltre evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno. Gli studenti che partecipano al viaggio di istruzione o uscita didattica:

a. Dovranno tutelare la loro salute e quella degli altri.

- b. Dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere di danno a se stessi o agli altri.
- c. Dovranno assolutamente evitare violenze sia verbali che fisiche nei confronti di chiunque.
- d. In caso di pernottamento non dovranno introdurre persone estranee all'Istituto nelle stanze d'albergo.
- e. In caso di pernottamento dovranno adeguarsi al regolamento interno dell'albergo o struttura ospitante, obbedendo alle disposizioni date dal personale incaricato.

Il comportamento tenuto dall'alunno durante il viaggio d'istruzione verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno.

6. Poiché il tempo dell'uscita didattica fa parte del tempo scolastico:

- **agli alunni della primaria è fatto divieto di portare il telefono cellulare o qualsiasi altro strumento atto a comunicare con altri** (ad eccezione di quelli di 5^a nel caso di partecipazione allo stage. In questo caso valgono le regole previste per gli studenti della secondaria);
- **agli alunni della scuola secondaria di primo grado è vietato accendere il telefono cellulare o qualsiasi altro strumento atto a comunicare con altri**, salvo esplicito permesso accordato dagli insegnanti per serie ragioni. Parimenti gli accompagnatori potranno vietare determinati comportamenti, in relazione al luogo visitato o all'attività svolta.

7. Gli alunni che contravvengono ai commi precedenti possono essere sottoposti alle sanzioni, previste dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento utilizzo dispositivi mobili, come se ci si trovasse a scuola, seppur tenendo conto delle diverse condizioni in cui si effettua l'uscita didattica.

Art. 12 – Responsabilità delle famiglie

I genitori dichiarano di aver letto e compreso il presente regolamento e di accettarlo integralmente autorizzando il proprio figlio alla partecipazione. I genitori s' impegnano inoltre

- a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio;
- a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute che richiedono particolari premure o accorgimenti e le terapie che si rendono necessarie, secondo il protocollo della somministrazione farmaci;
- a comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione;
- ad accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. La delibera di adozione del presente regolamento è assunta dal Collegio Docenti, dal Consiglio di Istituto e dal Consiglio di Amministrazione, che può apportare le modifiche che ritiene opportune, e tutte le componenti della scuola sono tenute ad osservarlo ed a farlo applicare.

2. Le eventuali richieste di integrazione o correzione al regolamento ed ai documenti cui esso fa riferimento possono essere presentate al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative che le porterà all'attenzione degli organi competenti.

3. Le correzioni dovute a nuove disposizioni di legge sono immediatamente apportate, con informazione nel consiglio di istituto alla prima seduta utile.

4. Per quanto non contemplato negli articoli di questo regolamento, si rinvia alla normativa vigente.